

INDICE

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

TITOLO II

FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

Articolo 3 *Attività preistruttoria*

Articolo 4 *Avvio del procedimento*

Articolo 5 *Procedura semplificata*

Articolo 6 *Segreto d'ufficio*

Sezione 1 - Soggetti

Articolo 7 *Responsabile del procedimento*

Articolo 8 *Partecipanti al procedimento*

Sezione 2 – Poteri e diritti

Articolo 9 *Misure cautelari*

Articolo 10 *Richieste di informazioni*

Articolo 11 *Ispezioni*

Articolo 12 *Audizioni davanti al responsabile del procedimento*

Articolo 13 *Diritti dei partecipanti del procedimento*

Articolo 14 *Memorie scritte*

Articolo 15 *Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica*

TITOLO III

IMPEGNI

Articolo 16 *Modalità e termini della proposta di impegni*

Articolo 17 *Ammissibilità e pubblicazione*

Articolo 18 *Istruttoria*
Articolo 19 *Provvedimento finale*
Articolo 20 *Riavvio del procedimento sanzionatorio*

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 21 *Audizione finale davanti al Collegio*
Articolo 22 *Decisione dell'Autorità*
Articolo 23 *Termini per il pagamento della sanzione*

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 24 *Criteri di calcolo della sanzione*
Articolo 25 *Importo base*
Articolo 26 *Gravità della violazione*
Articolo 27 *Personalità dell'agente*
Articolo 28 *Reiterazione della violazione*
Articolo 29 *Ravvedimento operoso*
Articolo 30 *Concorso di fatti rilevanti*
Articolo 31 *Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale*

TITOLO VI

VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 32 *Verbalizzazioni*
Articolo 33 *Comunicazioni*
Articolo 34 *Pubblicazioni*

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Autorità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dal comma 1, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481;
 - b) per Collegio, il Presidente e i componenti dell'Autorità;
 - c) per decreto legislativo, il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
 - d) per legge, la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - e) per Uffici, le Unità organizzative previste dal Regolamento di cui al comma 28, dell'articolo 2, della legge 14 novembre 1985, n. 481.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità nonché all'adozione dei provvedimenti connessi. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3, dell'articolo 45, del decreto legislativo.
2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di cui al primo comma avviati dopo la sua entrata in vigore.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di istanze e segnalazioni, richieste di informazioni e documenti, accessi e ispezioni, perizie e consulenze e accesso ai documenti si applicano le disposizioni normative vigenti.

TITOLO II

FASE PREISTRUTTORIA E ISTRUTTORIA

Articolo 3

Attività preistruttoria

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio d'ufficio.
2. Gli Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di

informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni come disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Articolo 4

Avvio del procedimento

1. Il Collegio quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti dagli Uffici a seguito delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, gli estremi di un possibile intervento da parte dell'Autorità per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 20, lett. *c)* e *d)* della legge, delibera l'avvio del procedimento.
2. La delibera di avvio del procedimento indica gli elementi essenziali già acquisiti, il responsabile del procedimento, l'Ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento e i termini di conclusione dell'istruttoria e del procedimento.
3. La delibera di avvio del procedimento è notificata ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale, agli altri soggetti che hanno presentato reclami, istanze e segnalazioni, contenenti elementi utili all'istruttoria e che hanno un interesse diretto, immediato e attuale all'esito del procedimento, nonché ai soggetti che per legge devono intervenire.
4. La notifica ai soggetti diretti destinatari del provvedimento finale deve essere effettuata entro il termine di centottanta giorni o, a quelli aventi sede legale all'estero, entro trecentosessanta giorni dal completo accertamento.
5. Dell'avvio del procedimento è data, altresì, notizia con la pubblicazione della delibera sul sito *internet* dell'Autorità.

Articolo 5

Procedura semplificata

1. Il Collegio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. Contestualmente alla notifica della delibera di avvio verranno allegati i documenti su cui si basa la contestazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale potrà, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 31, comma 2. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

Segreto d'ufficio

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10 della legge n. 481/95 i componenti e i funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

2. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.

SEZIONE I

SOGGETTI

Articolo 7

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il responsabile della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso ovvero il dirigente o il funzionario da questi designato.

Articolo 8

Partecipanti al procedimento

1. Possono partecipare al procedimento:
 - a) i soggetti ai quali è stata comunicata la delibera di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
 - b) i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, anche costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dai provvedimenti che possono essere adottati all'esito di quest'ultimo.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono chiedere di intervenire nel procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento, mediante richiesta scritta, contenente almeno gli elementi di seguito indicati:
 - a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
 - b) procedimento nel quale si intende intervenire;
 - c) interesse a base dell'intervento.

SEZIONE II

POTERI E DIRITTI

Articolo 9

Misure Cautelari

1. L'Autorità, in caso di particolare urgenza e di constatazione ad un sommario esame della sussistenza di violazioni il cui accertamento è di sua competenza, può, d'ufficio,

- deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 45, comma 6 *bis*, del decreto legislativo, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. Il provvedimento di adozione delle misure cautelari contiene l'indicazione del termine di efficacia delle medesime e non può essere rinnovato né prorogato. La misura cautelare cessa automaticamente in caso di mancato avvio del procedimento sanzionatorio entro il termine di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo.
 3. Entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento di adozione della misura cautelare, il destinatario può presentare una documentata e motivata istanza di riesame del provvedimento cautelare.

Articolo 10

Richieste di informazioni

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento può richiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

Articolo 11

Ispezioni, perizie e consulenze

1. Il responsabile del procedimento può proporre al Collegio di disporre accessi ed ispezioni, perizie o consulenze come disciplinate dalle disposizioni vigenti.

Articolo 12

Audizioni davanti al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga utile ai fini istruttori, può disporre audizioni, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Delle audizioni davanti al responsabile del procedimento è redatto processo verbale a norma dell'articolo 32 e può essere disposta, dal responsabile del procedimento, la registrazione magnetica.
3. I soggetti auditi che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono farne richiesta adeguatamente motivata.

Articolo 13

Diritti dei partecipanti al procedimento

1. I soggetti che partecipano al procedimento possono:
 - a) presentare memorie scritte e documenti, deduzioni e pareri;
 - b) accedere ai documenti inerenti al procedimento;

- c) essere sentiti nell'audizione finale avanti al Collegio di cui all'articolo 21 e assistere all'audizione delle altre parti del procedimento, salvo in quest'ultimo caso che sussistano ragioni di riservatezza dei soggetti auditi.
2. I partecipanti al procedimento che nell'esercizio dei diritti di cui sopra intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e, nel caso di cui al comma 1 lettera a), evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.

Articolo 14

Memorie scritte

1. I partecipanti al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento o in mancanza dalla sua pubblicazione.
2. In caso di presentazione degli impegni di cui all'articolo 16 il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di comunicazione o pubblicazione della declaratoria di irricevibilità, del provvedimento di inammissibilità o di rigetto degli impegni.

Articolo 15

Comunicazione delle risultanze istruttorie e memorie di replica

1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga completa l'attività istruttoria, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e indica loro un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, entro e non oltre il quale possono presentare memorie di replica e documenti.

TITOLO III

IMPEGNI

Articolo 16

Modalità e termini della proposta di impegni

1. A pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, il soggetto destinatario della delibera di avvio può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione.
3. I proponenti che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza,

un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.

4. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni sulla proposta presentata. A pena di decadenza, nei successivi trenta giorni, il proponente presenta al responsabile del procedimento un'integrazione della proposta di impegni tenendo conto dei chiarimenti o precisazioni richiesti.
5. La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l'interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità di cui all'articolo 17 o del provvedimento finale di cui all'articolo 19.
6. Della presentazione della proposta di impegni è data comunicazione ai soggetti partecipanti diversi dal proponente.

Articolo 17

Ammissibilità e pubblicazione

1. L'Autorità, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara ammissibile la proposta di impegni, disponendo altresì la pubblicazione della proposta di impegni sul proprio sito *internet*, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza.
2. L'Autorità, sentito il responsabile del procedimento, con proprio provvedimento, dichiara inammissibile, la proposta di impegni:
 - a) qualora risulti generica o presentata per finalità dilatorie;
 - b) qualora la condotta contestata non sia cessata;
 - c) in tutti i casi in cui gli impegni assunti siano manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
 - d) nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione;
 - e) qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato;
 - f) qualora l'Autorità, in funzione della particolare gravità della violazione contestata o dei precedenti provvedimenti sanzionatori dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi di competenza dell'Autorità, ritenga di dover procedere all'accertamento della violazione.
3. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorità valuta l'idoneità degli eventuali impegni, sentita l'ACER stessa.
4. La decisione relativa all'ammissibilità degli impegni è comunicata al proponente gli impegni e ai soggetti intervenuti nel procedimento.

Articolo 18

Istruttoria

1. I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità.
2. La presentazione delle osservazioni di cui al comma 1 avviene, di regola, con modalità telematiche.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 1, le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *internet* a cura del responsabile del procedimento.
4. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate.
5. Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3 il soggetto proponente gli impegni può rappresentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni.
6. Nel caso in cui si renda necessario, il responsabile del procedimento può chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni.

Articolo 19

Provvedimento finale

1. All'esito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 18, l'Autorità valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, assume rilievo anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti.
3. Ove tale giudizio sia positivo, l'Autorità, con proprio provvedimento, approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 20.
4. In caso di esito negativo del giudizio di cui al comma 1, l'Autorità dispone con provvedimento il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento finale viene comunicato ai partecipanti al procedimento e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità, secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza di dati e informazioni.

Articolo 20

Riavvio del procedimento sanzionatorio

1. Qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all'articolo 19 comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio.
2. All'esito del procedimento di cui al comma 1 l'Autorità può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.

TITOLO IV

FASE DECISORIA

Articolo 21

Audizione finale davanti al Collegio

1. L'audizione finale davanti al Collegio può essere chiesta dai partecipanti al procedimento entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'articolo 15.
2. L'audizione finale ha luogo avanti al Collegio nel giorno che è comunicato ai richiedenti, con un preavviso di almeno dieci giorni.
3. Il Collegio può sentire i richiedenti separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza che siano state manifestate dai richiedenti medesimi.
4. I soggetti che ne hanno titolo possono partecipare in persona del proprio legale rappresentante oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione che comprovi il potere di rappresentanza. Essi possono farsi assistere da consulenti di fiducia, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti il rinvio dell'audizione.
5. Dell'audizione è redatto processo verbale a norma dell'articolo 32 ed è disposta, da chi ne assume la presidenza, la registrazione magnetica. Copia del verbale e dell'eventuale registrazione è acquisita agli atti.

Articolo 22

Decisione dell'Autorità

1. All'esito dell'istruttoria o dell'eventuale audizione di cui all'articolo 21, l'Autorità adotta il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale contiene l'indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità cui proporre ricorso a norma dell'articolo 2, comma 25 della legge.
3. Il provvedimento finale viene notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'articolo 8 e viene pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.

Articolo 23

Termini per il pagamento della sanzione

1. Il pagamento della sanzione è effettuato entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento finale.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale.
3. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

TITOLO V

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Articolo 24

Criteri di calcolo della sanzione

1. Le sanzioni irrogate dall'Autorità sono calcolate sulla base delle disposizioni del presente titolo.
2. L'Autorità può motivatamente derogare all'applicazione degli articoli di cui al presente titolo per ottenere un particolare effetto dissuasivo o per tener conto di particolari condizioni economiche dell'agente.

Articolo 25

Importo base

1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge è determinato in ragione della gravità della violazione.

Articolo 26

Gravità della violazione

1. La gravità della violazione si desume:
 - a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata, dall'offensività della condotta e dall'attitudine della condotta a ledere più di un interesse;
 - b) dalla durata della violazione, dalla sua estensione territoriale, anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione degli interessi tutelati;
 - c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorità;
 - d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
 - e) dal grado di colpevolezza dell'agente desunto, tra l'altro, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie e dal tentativo di occultare la violazione.

Articolo 27

Personalità dell'agente

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi il cui accertamento è di competenza dell'Autorità.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione viene diminuito come segue:
 - a) di un valore non superiore alla metà se l'impresa denuncia all'Autorità la propria violazione, sempre che l'Autorità non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l'esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;
 - b) di un valore non superiore ad un terzo se l'impresa coopera in modo efficace all'attività istruttoria;
 - c) di un valore non superiore alla metà se l'impresa dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati.
3. Ai fini dell'applicazione del primo comma l'importo base della sanzione può essere aumentato:
 - a) fino al doppio se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni dello stesso tipo;
 - b) di un valore fino ad un quarto se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni di tipo diverso.
4. Le circostanze di cui ai commi 2 e 3 non esauriscono la gamma di elementi che l'Autorità può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell'agente ai fini dell'aumento o della diminuzione della sanzione.

Articolo 28

Reiterazione della violazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 27, qualora l'agente nei cinque anni successivi alla commissione di un illecito, accertata con provvedimento dell'Autorità, commetta un'altra violazione della stessa indole l'Autorità può sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti.

Articolo 29

Ravvedimento operoso

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.
2. Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell'avvio del procedimento la sanzione è diminuita di un valore non superiore ai tre quinti; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un quarto.

Articolo 30

Concorso di fatti rilevanti

1. Se più fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.
2. Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta e in base ad uno solo dei criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81.

Articolo 31

Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale

1. L'importo della sanzione viene adeguato alle capacità economiche del soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio, risultanti dall'ultimo fatturato realizzato dall' esercente nello svolgimento delle attività afferenti alla violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. La sanzione non può essere inferiore, nel minimo, a 2.500 euro e non superiore, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. La sanzione medesima non può comunque superare il 10% del fatturato di cui al comma 1 o il minor valore tra 2.500 euro e il 10% del fatturato stesso.

TITOLO VI

VERBALIZZAZIONI E PUBBLICITA'

Articolo 32

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento il verbale consiste in un resoconto sintetico redatto da chi procede all'operazione; nelle audizioni vi provvede il designato da chi presiede l'audizione medesima. Nel resoconto sintetico sono riportate le operazioni compiute.
2. Il resoconto sintetico è sottoscritto da chi procede all'operazione e dai soggetti intervenuti. In caso di impossibilità o di rifiuto a sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
3. Copia del resoconto sintetico è rilasciata, a domanda, agli intervenuti.

Articolo 33

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta, telefax, nonché altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alla trasmissione di atti e/o documenti da parte dell'Autorità, nonché alla trasmissione all'Autorità di documenti e richieste nel corso del procedimento. Ai soggetti intervenienti nel procedimento le comunicazioni sono effettuate nel recapito da questi indicato.
3. Nel caso in cui, per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà del loro reperimento, la comunicazione risulti impossibile o particolarmente gravosa, può procedersi a mezzo della pubblicazione di cui all'articolo 34, ferma restando la possibilità, in via integrativa e a scopo di maggiore diffusione, di effettuare pubblicità sui quotidiani, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 34

Pubblicazioni

1. La pubblicità legale delle deliberazioni previste dal presente regolamento è assicurata dalla pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 69/09.